

ESENTE



*Massimario*

18902/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Rel. Presidente -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

Dott. CATERINA MARÒTTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27351-2012 proposto da:

KM

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LUBERTO ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO ROSSI, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

AT

SPA X

in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato ARCESE LARA, rappresentata e

Oggetto

\*LAVORO

Ud. 10/06/2014 - PU

R.G.N. 27351/2012

*Gen. 18902*  
Rep.

*C. U.*

SCAP  
TG

difesa dall'avvocato SCHERINI GIORGIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

*- controricorrente e ricorrente incidentale -*

~~*- ricorrenti incidentali -*~~

avverso la sentenza n. 34/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO del 3.5.2012, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Dario Rossi che si riporta ai motivi del ricorso.

CASSAZIONE.net

## Ragioni della decisione

1. Il lavoratore indicato in epigrafe chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trento, nella parte in cui ha determinato la misura dell'indennità prevista dall'art. 32, quinto comma, della legge 183 del 2010 in modo a suo parere inadeguato, da un lato per non aver riconosciuto il numero massimo (o comunque superiore a quello indicato) di mensilità di retribuzione globale di fatto, dall'altro perché non ha incluso nella retribuzione globale di fatto il rateo di TFR. Il ricorso è articolato in due motivi.
2. La A trasporti spa ha depositato controricorso, con ricorso incidentale, con il quale, a sua volta, chiede l'annullamento parziale della sentenza di Trento, nella parte in cui ha considerato inclusa nella retribuzione globale di fatto anche l'indennità di trasferta.
3. Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento per le ragioni esposte da Cass. 17 marzo 2014, n. 5198 e 6122, emesse in casi del tutto analoghi riguardanti la medesima società.
4. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la quantificazione dell'indennità operata dalla Corte di Trento, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, quinto comma, della legge 183 del 2010 e dell'art. 8 della legge 604 del 1966, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia.
5. Deve ricordarsi che l'art. 32 cit. prescrive che "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604".
6. I criteri di cui il giudice deve "avere riguardo" in base all'art. 8, cit. sono: il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti.
7. Si tratta quindi di criteri elastici (in particolare quelli relativi alle condizioni e al comportamento delle parti) e la valutazione è complessiva (la formula "avere riguardo" è a sua volta molto elastica e consente molteplici combinazioni). Il relativo giudizio è prettamente di merito, come è stato affermato, tanto dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 8 legge 604 del 1966 (tra le tante, cfr. Cass. 5 gennaio 2001, n. 107), che dalla giurisprudenza più recente sull'art. 32 della legge 183 del 2010 (in particolare, cfr. Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320 e, le già citate, Cass. 6122 e 5198 del 2014).
8. Il giudice del merito deve motivare la decisione, ma se, come nel caso in esame, la motivazione c'è e non presenta vizi logici o contraddizioni, la sua decisione non può essere oggetto di una diversa valutazione in sede di giudizio di legittimità.
9. Le critiche mosse dal ricorrente, dietro lo schermo di pretese violazioni di legge o vizi di motivazione, attengono in realtà al merito della decisione e sono pertanto inammissibili in Cassazione.
10. Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 32 *cit.* e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo.
12. Deve premettersi quanto alla seconda censura concernente il vizio di motivazione, che non viene specificato qual è il fatto oggetto del vizio di motivazione, né tanto meno, di conseguenza, perché sarebbe controverso e decisivo. Per giurisprudenza costante: "Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la mancata motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi e decisivi in relazione ai quali si assumeva fosse carente la motivazione medesima)" (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; ma cfr., anche, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
13. Quanto invece alla tesi di diritto sostenuta nel motivo, come si è già messo in evidenza nelle sentenze 5198 e 6122 del 2014, più volte citate, la possibilità della domanda e delle relative eccezioni contemplata dall'art. 32, settimo comma, l. 183 del 2010, va coordinata con i principi generali afferenti la non riproposizione in sede di impugnazione delle questioni su cui già si sia formato il giudicato interno. Nel caso in esame, avendo il primo giudice escluso che nella retribuzione da prendere in considerazione ai fini risarcitori dovesse essere ricompreso il TFR e non essendo stato tale punto della decisione oggetto di specifico motivo di appello, la decisione di esclusione deve ritenersi passata in giudicato e, quindi, seppur nel mutato quadro normativo, non più sindacabile ai fini del risarcimento del danno attraverso la ricomprensione del rateo nella retribuzione globale di fatto di cui al comma quinto dell'art. 32 *cit.*
14. Con il ricorso incidentale la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 467 del 1984 e dell'art. 5, del dpr 917 del 1986, nonché degli artt. 3 e 6 del ccnl Autotrasporto merci, spedizioni e logistica del 29 gennaio 2005. La tesi è che la Corte d'appello avrebbe compiuto "un'errata applicazione delle disposizioni collettive in quanto pone l'accento sul carattere continuativo dell'erogazione disattendendo invece quanto previsto dalla contrattazione collettiva".
15. Il contratto collettivo di cui si assume l'erronea applicazione non è stato prodotto con il ricorso, né si specifica se, ed in che sede, tale contratto collettivo sia stato prodotto nel corso del giudizio di merito.
16. L'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. prevede che "a pena di improcedibilità", con il ricorso debbono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione "i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

17. La giurisprudenza ha attenuato il rigore della norma prevedendo che il ricorrente possa omettere il deposito in allegato al ricorso per cassazione qualora il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda sia stato depositato nel corso del giudizio di merito, con onere per la parte di "specificazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c." della sede processuale in cui l'atto si trova (Cass. Sez. unite, 7 novembre 2013, n. 25038; 3 novembre 2011, n. 22726).
18. Nel caso in esame, tale specifica indicazione manca e la parte, invero, non ha neanche sostenuto di aver prodotto il contratto collettivo nel corso del giudizio di merito. Lo ha prodotto solo a processo di cassazione in corso, in allegato alla memoria per l'udienza ex art. 378 c.p.c. Ma in quella sede, in base a quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammissibile il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, con le sole eccezioni di "quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso". La produzione in esame non rientra in nessuna delle due eccezioni.
19. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere rigettati. Ciò induce a compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2014.

Pietro Curzio, *presidente estensore*



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppe GDDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
8 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppe GDDO

